

REP. N°2090/2025 del 20/11/2025

L'INGEGNERE CAPO

Visto:

- la nota del 20/10/2025 pervenuta a questo Ufficio mezzo Pec, ed acquisita in questo Ufficio al prot. n°119786 del 21/10/2025, con la quale il Comune di Gela (CL) - Settore Urbanistica e Patrimonio, trasmette Accertamento di Inottemperanza all'Ordinanza di Demolizione n°11 del 12/01/2021 dell'abusivismo edilizio realizzato dalla Ditta **Tozzi Francesco**, nato a **omissis** il **omissis** ed ivi residente nella Via **omissis** c.f. **omissis** e **Cocchiara Carmela**, nata a **omissis** il **omissis** ed ivi residente nella Via **omissis** c.f. **omissis**, per opere edili abusive eseguite sul fabbricato per civile abitazione sito nella Via Giuseppe Mazzini n°195 catasto fg.182 part.175 sub 5 del Comune di Gela (CL), che le opere abusive accertate come già verbalizzato consistono nella “Realizzazione di un fabbricato al quarto piano della superficie di mq.45.00 circa ed un volume di mc.135.00 circa. Inoltre, nella porzione nord-est della terrazza, era stato realizzato un vano della superficie di mq.4.00 ed un volume di mc.12.00 circa.” L'illecito edilizio è ubicato nella Via Giuseppe Mazzini n°195 catasto fg.182 part.175 sub 5 del Comune di Gela (CL);
- che detti abusi ricadono all'interno del centro abitato del Comune di Gela (CL);
- che l'Accertamento di Inottemperanza all'Ordinanza Demolizione n°11 del 12/01/2021 (regprot 100280 del 20/10/2025) è stato assunto al protocollo di questo Ufficio al n°119786 del 21/10/2025;
- che agli atti di questo Ufficio non risulta che la Ditta sopra generalizzata, per i lavori suddetti, abbia presentato la preventiva denuncia ai sensi degli artt. 93 e 65 del D.P.R. n° 380/2001 così come recepito dalla L.R. n° 16/2016 (art. 17 L. 64/74 e art. 4 della L. 1086/71) e non abbia ottenuto l'autorizzazione e l'attestazione di avvenuto deposito dei calcoli (artt. 94, 94bis e 65 del D.P.R. 380/2001);
- il D.P.R. n° 380/2001 costituente il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, così come recepito dalla L.R. n° 16/2016, vista la Legge 02/02/74 n° 64 e successivi decreti attuativi, recante “Provvedimenti per l'edilizia con particolare prescrizione per le zone sismiche”, e visto il D.D.G. 344 del 19/05/2020 della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale Tecnico;

CONSIDERATO CHE:

- I lavori sono stati realizzati in Zona Sismica di 2^a Categoria;
 - La realizzazione di tali opere costituisce violazione del D.P.R. n°380/2001 così come recepito dalla L.R. n° 16/2016, artt. 65, 93, 94 e 94 bis – DGG 344/2020;
- Tutto ciò visto, richiamato e considerato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 del D.P.R. n° 380/2001, così come recepito dalla L.R. n° 16/2016 (art. 22 L. n° 64 del 02/02/1974).

D E C R E T A

la sospensione immediata dei lavori del cantiere suddetto, della Ditta Tozzi Francesco, nato a **omissis il omissis** ed ivi residente nella Via **omissis c.f. omissis e Cocchiara Carmela**, nata a **omissis il omissis** ed ivi residente nella Via **omissis c.f. omissis**, sul fabbricato per civile abitazione sito nella Via Giuseppe Mazzini n°195 catasto fg.182 part.175 sub 5 del Comune di Gela (CL), nella qualità di proprietari e responsabili di abuso edilizio.

Copia del presente decreto viene notificato, a mezzo Messo Comunale, alla Ditta suddetta e viene trasmessa al Dirigente o Responsabile del competente Ufficio Comunale “ai fini dell’osservanza dell’ordine di sospensione” ai sensi dell’ art. 97 D.P.R. n° 380/2001, così come recepito dalla L.R. n° 16/2016 (art. 22 comma 2 della Legge 64/74).

La Ditta potrà far pervenire a questo Ufficio, entro 60 giorni dalla notifica del presente decreto, gli elaborati tecnici di rilievo e di verifica delle opere abusivamente eseguite, e qualora le opere abusivamente realizzate possano essere sanate urbanisticamente ai sensi dall’art. 36 del DPR 380/2001 dovranno essere prodotti tutti gli atti che ne attestino la sanabilità, affinché quest’Ufficio possa riferire all’Autorità Giudiziaria ove pende il procedimento penale.

Nel caso di mancata presentazione del progetto di verifica, le opere saranno ritenute non conformi al D.P.R. n° 380/2001, così come recepito dalla L.R. n° 16/2016, e alle Norme Tecniche sulle Costruzioni NTC di cui al DM 17/01/2018 e Circolare n°7 C.S.LL.PP. del 21/01/2019, Legge 02/02/1974 n° 64, e se ne proporrà la demolizione.

F.to Il Funzionario Direttivo
Gabriella Dell’Utri

F.to Il F.D. Titolare della P.O.6
Arch. Piero Campa

F.to Il Dirigente Generale
Ingegnere Capo ad Interim
duilio Alongi